

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1244

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifica all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
in tema di affidamento in prova al servizio sociale

Presentata il 6 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con questa proposta di legge si vuole dare un parziale contributo ad una più organica riforma dell'ordinamento penitenziario e raccogliere le riflessioni di numerosi operatori penitenziari, direttori di carceri, cappellani, assistenti sociali, detenuti e persone che prestano la loro attività in associazioni di volontariato.

Per quanto riguarda l'affidamento al servizio sociale — misura che, giova ricordarlo, consegue ad un giudizio prognostico favorevole in ordine alla rieducazione del reo e al rischio che questi commetta altri reati — da più parti è stata sottolineata l'opportunità di pervenire a un ampliamento dei limiti di pena oggi previsti dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. L'esperienza dell'applicazione concreta di questa norma dimostra l'importanza dell'istituto

dell'affidamento al servizio sociale per il pieno reinserimento nella vita sociale e familiare: il che si concilia perfettamente con il concetto che la pena deve tendere alla rieducazione, come espressamente previsto dal nostro ordinamento costituzionale.

Questa proposta di legge si vuole porre come ulteriore contributo in direzione di quel più ampio processo di « decarcerizzazione » — che non significa « impunità » ma solo previsione di pene diverse dalla pena detentiva o di misure alternative al carcere — già avviato, nella XIII legislatura, dal lavoro della Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Non si può, infine, non rilevare — anche se, evidentemente, non è questa la finalità della proposta di legge — che l'emergenza carceraria ha raggiunto livelli così drammatici da imporre scelte immediate quanto

coraggiose. Il raddoppio della popolazione detenuta in meno di quattro anni, senza che i tassi di crescita mostrino alcun rallentamento, lascia prevedere ormai prossimo il punto di non ritorno, superato il quale il collasso del sistema penitenziario sarà inevitabile quanto inarrestabile.

Le ragioni di fondo che hanno determinato questa situazione sono complesse e plurime e non è realistico pensare di poterle rimuovere nei tempi brevi imposti

dall'andamento della crisi carceraria. Da qui l'urgenza di arrivare ad una diminuzione della popolazione carceraria tenendo conto soprattutto che — come emerge anche da dati recenti — questa è composta in prevalenza non da persone condannate per fatti di criminalità organizzata o per reati di grave allarme sociale, ma da soggetti emarginati e che fanno parte delle fasce più deboli della società.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Se la pena detentiva da espiare in concreto, tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive, non supera tre anni e sei mesi, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0009690